

# **COMUNE DI BALSORANO**

( Provincia di L'Aquila )

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE BARACCHE ASISMICHE COMUNALI**

( approvato con delibere C. C. n° 6 del 21.02.2009 e integrato con n° 25 del 07.08.2009 )

### **Articolo 1**

Le casette comunali asismiche sono classificate secondo le seguenti tipologie d'uso:

- A. baracche asismiche con destinazione d'uso abitazione ed occupate in via stabile e continuativa da residenti;
- B. baracche asismiche con destinazione d'uso abitazione ed occupate saltuariamente da non residenti;
- C. baracche asismiche con destinazione d'uso commerciale, occupate da attività commerciale stabile e continuativa.

La concessione in uso delle predette casette asismiche è soggetta al pagamento di un canone mensile, determinato ai sensi del successivo art. 3 con delibera di Giunta Comunale e soggetto biennialmente all'adeguamento secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

### **Articolo 2**

Per la concessione delle baracche asismiche di cui al presente regolamento, a partire dal 1 gennaio 2009, è fissato il seguente regime tariffario:

- a. Per la concessione delle baracche di cui alla lettera A del precedente articolo 1, il canone è determinato aggiornando la misura stabilita con deliberazione del consiglio comunale del 03.04.1987 n° 101 aggiornato secondo la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo registratasi nel periodo dalla delibera sopra richiamata al 31.12.2008;
- b. Per la concessione delle baracche di cui alla lettera B del precedente articolo 1, € 10,00 (dieci/00) al mese per vano;
- c. Per la concessione delle baracche di cui alla lettera C del precedente articolo 1, € 30,00 (trenta/00) al mese per vano;

A partire dal mese successivo alla scadenza del primo bando per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. pubblicato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il canone di cui alla precedente lettera a. sarà applicato solo ai concessionari ultra settantenni ed ai concessionari che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al citato bando. Pertanto, al fine di favorire la partecipazione alla procedura pubblica di assegnazione degli alloggi E.R.P., il competente servizio comunale invierà - preventivamente alla pubblicazione del predetto bando - ai concessionari delle baracche asismiche di cui alla tipologia prevista all'art. 1, lett. a. del presente regolamento, un'apposita comunicazione contenente il preavviso dell'imminente pubblicazione del bando, l'invito a partecipare alla conseguente procedura concorsuale e l'avvertenza che, in caso di mancata partecipazione, si procederà alla revisione del regime tariffario secondo quanto previsto dal comma seguente. Successivamente al termine di cui al primo capoverso, nei confronti dei concessionari che omettano di partecipare alla procedura pubblica per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. e di quelli che non hanno i requisiti per la relativa partecipazione, si applicherà il canone di cui alla precedente lettera b). Allo stesso modo si procederà nei confronti dei concessionari che rifiutassero immotivatamente l'assegnazione di alloggio ERP. Tale procedura sarà applicata alla pubblicazione di tutti i bandi successivi.

### **Articolo 3**

Al fine di consentire il pagamento del relativo canone di concessione, il competente servizio comunale formerà apposita matricola delle utenze, nella quale sarà specificato: l'atto di concessione, la relativa decorrenza, il titolare della concessione, il numero dei vani concessi, la tipologia ed il canone. Il competente servizio comunale procederà all'aggiornamento della matricola. La riscossione della tariffa avverrà in forma diretta, mediante versamento dei canoni sul conto corrente postale 11674678 intestato alla tesoreria comunale. Il pagamento sarà dovuto in rate semestrali per la fascia A) e trimestrali per la fascia B) e C) da corrispondersi entro il 30 giugno e 31 dicembre per le semestrali e 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre per le trimestrali. All'uopo il competente servizio comunale procederà all'invio dei bollettini prestampati al recapito noto di ciascun concessionario.

### **Articolo 4**

La concessione in uso delle casette asismiche non costituisce alcun rapporto assimilabile alle locazioni di immobili.

### **Articolo 5**

L'atto di concessione delle baracche asismiche è sempre revocabile per motivate ragioni di pubblico interesse, in particolare per fronteggiare situazioni di emergenze abitative e per opere di riqualificazione urbana.

### **Articolo 6**

La concessione resta efficace sino all'adozione di un atto di decadenza o di revoca dell'Autorità Comunale. La concessione cessa inoltre per atto di rinuncia del concessionario o per morte di quest'ultimo.

### **Articolo 7**

Il concessionario si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. mantenere l'immobile assegnato in buono stato d'uso, pulito e decoroso, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b. rispettare le norme di buon vicinato (in particolare quelle regolanti lo scolo delle acque piovane), avendo cura di evitare in genere ogni condotta e/o opera comportante disagi alle abitazioni vicine;
- c. provvedere al regolare, costante e puntuale pagamento dei canoni di concessione.

### **Articolo 8**

All'atto della decadenza, della revoca, della rinuncia o del decesso del concessionario i vani di baracche asismiche occupati e tutti i relativi accessori rientrano di diritto nella piena, esclusiva ed assoluta disponibilità dell'amministrazione comunale. Il concessionario rinunciante o i suoi eredi ed aventi causa sono tenuti a riconsegnare le chiavi dell'immobile ed a rendere liberi da cose e persone le baracche entro 15 giorni dall'intervenuta cessazione della concessione. Trascorso tale termine, l'amministrazione si immetterà senza ulteriori formalità nel

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE BARACCHE ASISMICHE COMUNALI**

possesso delle baracche stesse, senza dover rispondere di quanto ancora presente nell'immobile.

### **Articolo 9**

Possono subentrare nella concessione delle baracche inserite nella tipologia A) il coniuge (coniugato da almeno 1 anno) ed i figli conviventi alla data del decesso, purché con lo stesso ivi conviventi stabilmente da almeno un anno: a tal proposito gli istanti dovranno formalizzare la loro intenzione di subentrare entro il termine perentorio di venti giorni dal decesso, pena la decadenza del diritto di subentro, e nella domanda dovrà essere validamente comprovata la convivenza prescritta. Trascorso vanamente il termine assegnato, l'amministrazione comunale si immetterà senz'altro avviso nel possesso dell'immobile.

### **Articolo 10**

**( integralmente sostituito con delibera C.C. N° 25 del 07.08.2009 )**

*Per la tipologia B è consentito il subentro unicamente del coniuge superstite, coniugato da almeno 1 anno, purché stabilmente convivente da almeno 1 anno con l'originario concessionario. A tal proposito l'istante dovrà formalizzare la sua intenzione di subentrare entro il termine perentorio di venti giorni dal decesso, pena la decadenza del diritto di subentro, e nella domanda dovrà essere validamente comprovata la convivenza prescritta. Trascorso vanamente il termine assegnato, l'amministrazione comunale si immetterà senz'altro avviso nel possesso dell'immobile. Non è ammesso il subentro quando risulti che il soggetto istante detiene ed occupa, a titolo di proprietà, di altro diritto reale o in regime di locazione, altro alloggio nel comune di Balsorano.*

### **Articolo 11**

Il Comune si riserva ogni più ampia facoltà di utilizzo delle casette asismiche riconsegnate e o recuperate, riservandosi di destinarle all'uso ritenuto più consono alla riqualificazione urbana ed alle emergenze abitative, ivi inclusa la destinazione d'uso a fini associativi, sociali e culturali.

### **Articolo 12**

Non è consentita alcuna modificazione d'uso né alcun intervento modificativo dell'assetto degli immobili da parte degli assegnatari delle baracche asismiche in loro possesso. La manutenzione straordinaria è a carico dei concessionari, i quali debbono essere autorizzati dall'ufficio tecnico comunale ad effettuare i relativi lavori. All'uopo deve essere depositata agli uffici comunali apposita ed analitica richiesta nella quale l'istante, oltre ad illustrare compiutamente ed analiticamente le opere che intende effettuare, deve espressamente dichiarare: a) che le opere richieste sono necessarie per migliorare, sotto il profilo igienico sanitario, le condizioni della famiglia che vi abita. La veridicità di tale dichiarazione sarà verificata e confermata da apposita relazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale; b) che i lavori interessano un manufatto provvisorio, che verrà demolito dal comune; c) che l'istante non avrà nulla pretendere dal comune a qualsivoglia titolo per la demolizione del fabbricato. Si intendono operazioni di manutenzione straordinaria quelle consistenti in sistemazione di tetti e solai, sostituzione infissi, realizzazione di piccoli vani per servizi

igienici ove mancanti, intonacatura interna ed esterna e quanto altro necessario per rendere maggiormente dignitoso e vivibile la casetta assegnata, sia sotto il profilo igienico sanitario che sotto quello funzionale.

### **Articolo 13**

Per le casette asismiche appartenenti alle tipologie originariamente previste nella normativa comunale di cui alle delibere di C.C. nn. 101 /1987 e 233/1987 e non più previste nel presente regolamento, in particolare per le casette asismiche di fascia B) occupate saltuariamente da residenti e per le casette asismiche di fascia C) ad uso diverso da quello commerciale, si statuisce che le relative utilizzazioni dovranno cessare entro tre mesi dalla comunicazione di apposito avviso all'occupante da parte del competente ufficio comunale. Entro il predetto termine l'occupante dovrà rilasciare l'immobile libero da cose e persone.

### **Articolo 14**

Per le casette asismiche appartenenti alla fascia C) secondo quanto stabilito dal presente regolamento, preso atto dell'uso eccezionale e derogatorio rispetto all'originaria e naturale destinazione degli stabili affermatasi in via di prassi e considerata la particolare complessità della materia, si statuisce che la concessione d'uso in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento possa essere ulteriormente assentita sino al 13.01.2014. Decorso tale termine l'Amministrazione Comunale procederà di diritto alla revoca della concessione e si immetterà nel possesso delle casette. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui l'attività commerciale attualmente insediata nelle baracche asismiche cessi prima dell'anzidetto termine del 13.01.2014. Non è in alcun modo concesso uso diverso da parte dei concessionari. Le disposizioni impartite dal presente articolo saranno integralmente comunicate ai concessionari interessati alle stesse secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

### **Articolo 15**

**( integralmente sostituito con delibera C.C. N° 25 del 07.08.2009 )**

*In sede di prima applicazione del presente regolamento e comunque per l'anno 2009, la matricola prevista dal precedente art. 3, è costituita dalle risultanze emergenti dal censimento disposto dall'amministrazione nell'anno 2007 e condotto dai vigili urbani. Per le baracche possedute da soggetti che risultano -già dall'anno 2007- avere la disponibilità a vario titolo (proprietà, altri diritti reali o locazione) di altri alloggi nel Comune, si procede alla revoca della concessione, dando termine di tre mesi dalla relativa comunicazione all'occupante da parte del competente ufficio comunale. Entro il predetto termine l'occupante dovrà rilasciare l'immobile libero da cose e persone. Le domande di voltura e/o subentro comunque presentate entro la data del censimento sono definite dall'ufficio ai fini della formazione della matricola. Le domande di subentro presentate a partire dal 01.01.2008 saranno accolte solo se l'istante risulterà in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento. Formata la matricola da parte dell'ufficio, essa sarà pubblicata per 30 giorni presso l'albo comunale e nel sito web del Comune, se attivato. Entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione ciascun interessato potrà presentare osservazioni e rilievi, che saranno risolti dall'ufficio competente. A partire dall'anno 2010 la matricola sarà formata entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta e delle variazioni legittimamente*

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE BARACCHE ASISMICHE COMUNALI**

*disposte dall'ufficio in forza delle istanze presentate privati e conformi al presente regolamento. Nei successivi 15 giorni la matricola sarà pubblicata presso l'albo comunale e nel sito web del Comune, se attivato. Entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione ciascun interessato potrà presentare osservazioni e rilievi, che saranno risolti dall'ufficio competente.*

### **Articolo 16**

Ogni violazione alle prescrizioni del presente regolamento da parte dei concessionari comporta la decadenza dall'assegnazione.